



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

DGVCA/Div.8

M_INF-SVCA
D.G. per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
SVCA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0013289-02/08/2016-
USCITA

Spett.le
Autocamionale della Cisa S.p.a.
Via Camboara 26/A Franz. Ponte Taro
43015 Noceto (PR)

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Ufficio Territoriale di Genova
Piazza Borga Pila, 39
16129 GENOVA

e p.c. Divisione 4
SEDE

Oggetto: Corridoio Plurimodale Tirreno-Brennero - Raccordo autostradale tra l'Autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'Autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) I Lotto - Convenzione tra Autocamionale della Cisa S.p.A., Consorzio Bonifica Parmense e Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.

Codice convenzione 006E019 - Riferimento fascicolo: Cet/CISA/19

Si trasmette il decreto di approvazione della convenzione in oggetto specificata.

Sarà cura di codesta Concessionaria fornire alla Scrivente e all'Ufficio Territoriale in indirizzo indicato, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione e rendicontazione di quanto previsto nell'atto *de quo*, sino al totale raggiungimento di quanto nello stesso regolamentato, da trasmettere ogni sei mesi dalla trasmissione del presente dispositivo, secondo le disposizioni di questa Direzione di cui alla nota prot. SVCA n. 8516 del 18/05/16.

Si evidenzia che una copia del presente decreto di approvazione è trasmessa all'Ufficio Territoriale di Genova a cui, peraltro, dovrà essere inoltrata, da parte di codesta Società concessionaria, una copia della convenzione definitiva e della relativa documentazione tecnica di riferimento aggiornata, per gli accertamenti e le verifiche di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'C' intertwined, with a vertical line extending downwards from the 'M'.

All.: *ut supra*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Via Nomentana, 2 – 00161 Roma

DGVCA/DIV.8

VISTA la legge 24/07/1961 n. 729;
VISTA la legge 28/04/1971 n. 287;
VISTA la legge 12/08/1982 n. 531;
VISTO l'articolo 7 della legge 08/08/2002 n. 178;
VISTO il d. lgs. vo 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la legge 06/06/2008 n. 101;
VISTO l'art. 36 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito
con modificazioni dalla Legge 111/2011 ;
VISTA la legge 24 febbraio 2012 n. 14;
VISTO il D.M. del 1/10/2012 n. 341;
VISTO l'art. 25 della L.98/2013;
VISTO il D.P.C.M. dell'11/02/2015 n. 72

PREMESSO

CHE, in data 1 luglio 1974, Anas e Autocamionale della Cisa S.p.a. (in seguito Autocisa) hanno sottoscritto la convenzione che regola la concessione per la costruzione e gestione dell'Autostrada della Cisa, dall'Autostrada Ligure Toscana (Santo Stefano di Magra) all'Autostrada del Sole (Bianconese), nonché del completamento per Mantova (Nogarole Rocca);
CHE, con delibera 21 dicembre 2001 n. 121 il CIPE ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, il "Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale", nel quale è stato inserito l'Asse Autostradale Brennero – Verona – Parma – La Spezia, che rappresenta il completamento del tratto autostradale che Autocisa era tenuta a realizzare in esecuzione della convenzione in essere con Anas;

CHE, in data 21 marzo 2003, è stata attivata la procedura per l'approvazione del progetto preliminare del predetto tratto autostradale ai sensi del d. lgs. N. 190/2002;

CHE con delibera n. 94 del 20 dicembre 2004, il CIPE ha approvato il progetto preliminare del "Raccordo Autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) Nogarole Rocca (VR)" (in seguito TIBRE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dichiarando, al contempo, la compatibilità ambientale del TIBRE e perfezionando ad ogni fine urbanistico ed edilizio le intese Stato Regione sulla localizzazione della stessa;

CHE il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi del d.lgs. n. 190/2002 è stato avviato in data 2,3,4 agosto 2005 con la trasmissione a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli Enti coinvolti degli elaborati del Progetto Definitivo e con la conseguente pubblicazione, in data 9 agosto 2005, dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

CHE, in data 5 ottobre 2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato la Conferenza dei Servizi dalla quale è emerso il consenso unanime dei Ministeri e delle Regioni interessate sul progetto presentato;

CHE in data 9 luglio 2007, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto un nuovo schema di convenzione unica (valutato favorevolmente dal CIPE con Delibera n. 40 del 15 giugno 2007) ai sensi dell'art. 2, commi 82 ss. del d. l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286;

CHE con Delibera n. 2 del 22 gennaio 2010, il CIPE ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo del I Lotto dell'opera e cioè del tratto Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane del raccordo autostradale autostrada A15 della Cisa-Autostrada A22 del Brennero "Frontevivo-Nogarole Rocca";

CHE, in data 3 marzo 2010, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto una nuova convenzione unica ai sensi dell'art. 2, commi 82 ss., del d. l. n. 262/2006, che recepisce quanto prescritto dal CIPE nella Delibera n. 2 del 22 gennaio 2010 e che regola l'esecuzione del 1° lotto Fontevivo – Trecasali del raccordo autostradale autostrada A15 della Cisa-Autostrada A22 del Brennero "Frontevivo-Nogarole Rocca";

CHE la suddetta convenzione unica è stata approvata *ope legis* in forza della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

CHE, in data 12 novembre 2010, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto un "Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE" sulla convenzione del 3 marzo 2010 (Delibera CIPE n. 26 del 13 maggio 2010), che dà immediata efficacia alla convenzione del 3 marzo 2010;

CHE con nota prot. n. CDG – 0074756_P del 24 maggio 2011 ANAS ha approvato il Progetto Definitivo del "Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero. Raccordo Autostradale tra L'Autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l'Autostrada del Brennero-Nogarole Rocca (VR) – I Lotto";

CHE con provvedimento prot. CDG-0103965-P del 21 luglio 2011 ANAS ha delegato Autocisa ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b) e dell'art. 6, commi 1 e 8 del D.P.R. n. 327/2001;

CHE Autocisa ha indetto la procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell'Opera *de quo*;

CHE l'art. 11, c. 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14, ha disposto il trasferimento *ex Lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito MINISTERO) delle funzioni di Amministrazione Concedente, - art. 36, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s. m., precedentemente attribuite all'Anas S.p.a.;

CHE, a seguito di procedura ristretta, Autocisa ha affidato l'appalto all'Impresa Pizzarotti S.p.a.;

CHE, in data 12 novembre 2013, è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato tra Autocisa e Impresa Pizzarotti che prevede la risoluzione delle interferenze con l'opera summenzionata a carico dell'Impresa Pizzarotti;

CHE, in data 19 novembre 2013, è stato emesso da Autocisa l'ordine di servizio n. 1 – Ordine di inizio di attività per la progettazione e attività connesse relative al TIBRE;

CHE nell'ambito della progettazione del TIBRE sono state individuate diverse interferenze con il Consorzio Bonifica Parmense (di seguito BONIFICA), da risolvere a completa cura e spese di Impresa Pizzarotti, per la cui risoluzione Impresa Pizzarotti e BONIFICA hanno definito congiuntamente gli aspetti progettuali ed economici;

CHE con nota prot PZ/TBRE/0025112/2015 in data 08.07.2015 Impresa Pizzarotti ha trasmesso ad Autocisa il progetto esecutivo della risoluzione delle interferenze varie, approvato da BONIFICA;

CHE l'approvazione del progetto esecutivo della risoluzione delle interferenze con BONIFICA, da parte di Autocisa è subordinato alla relativa approvazione da parte del Concedente;

CHE in ragione di quanto rappresentato, le parti hanno ritenuto opportuno disciplinare mediante convenzione i propri rapporti transitori, connessi con la realizzazione di tutti gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze con BONIFICA, nonché tra le sole BONIFICA e Autocisa quelli permanenti connessi con la successiva gestione delle interferenze stesse;

VISTA la bozza di convenzione riguardante la regolamentazione dei rapporti di cui in premessa trasmessa da Autocisa con nota prot. 618 del 22/09/2015;

VISTO il *nulla osta* rilasciato dal Ministero Concedente con provvedimento prot. SVCA – MIT 0008850 del 24.05.2016;

VISTA la convenzione definitiva trasmessa da Autocisa con nota prot. n. 414 del 22/07/2016, stipulata con BONIFICA e l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. in data 22 luglio 2016;

RITENUTO che il predetto atto negoziale sia meritevole di approvazione;

DECRETA

Art. 1) è approvata la convenzione tra Autocamionale della Cisa S.p.a., Consorzio Bonifica Parmense e Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. per regolare dei rapporti transitori e permanenti riguardanti la risoluzione delle interferenze con il TIBRE.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta





AUTOCISA

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Protocollo N. | Ponte Taro | altri riferimenti |
| 414 | 22/07/2016 | RAAA/FB/ER |

Raccomandata a.r

Anticipata via pec:

svca@pec.mit.gov.it
Spett.le
Ministero delle Infrastrutture
E dei Trasporti
Direzione Generale per la
vigilanza sulle concessionarie autostradali
Via Nomentana 2
00161 ROMA

OGGETTO: Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero.
Raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa Fonteviso – (PR) e l'Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR) – I Lotto.
CUP G61B04000060008 – CIG 307 068161E.
Convenzione tra Autocamionale della Cisa S.p.A, Impresa Pizzarotti S.p.A. e Consorzio della Bonifica Parmense

Facendo seguito alla Vs. lettera Prot. 8850 in data 24/05/2016 relativa all'oggetto, in allegato si trasmette la Convenzione tra Autocamionale della Cisa S.p.A., Consorzio Bonifica Parmense ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. debitamente sottoscritta dalle parti in data 22/07/2016, ai fini dell'emissione del decreto di approvazione previsto dalle disposizioni contenute nella circolare di codesta Concedente.

Distinti saluti.

Autocamionale della Cisa S.p.A.
Raccordo Autostradale A15 A22 - I Lotto
Ing. Franco Bernardini
Responsabile del Procedimento

Allegati:c.s.i

Autocamionale della Cisa S.p.A.

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.

Sede Sociale: Via Camboara, 26/A Fraz. Ponte Taro - 43015 Noceto (PR) - Italia

Casella Postale 46 - Numero Verde 800.043330

Tel. (+39) 0521.613711 - Fax (+39) 0521.613720/731

E-mail: info@autocisa.com - PEC: cisa@pec.autocisa.com - www.autocisa.com

Cap. Soc. € 48.533.333,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. PR 00155940349

C.F./P.I. 00155940349 - C/C Postale 216432



RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO

**RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA
CISA – FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO –**

NOGAROLE ROCCA (VR) – I LOTTO.

CUP G61B04000060008; CIG 307068161E

CONVENZIONE

TRA


- AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A (d'ora in avanti per brevità Autocisa) con sede in Ponte Taro di Noceto – Via Camboara n. 26/A - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese n. 00155940349 – in persona del Consigliere Delegato Dott. Ing. Paolo Pierantoni, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014, nella sua qualità di Concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada della Cisa-A15 Parma-La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), giusta Convenzione Unica fra ANAS S.p.A. e Autocamionale della Cisa S.p.A. sottoscritta in data 03/03/2010 divenuta efficace il 12/11/2010.

E

- CONSORZIO BONIFICA PARMENSE (d'ora in avanti per brevità BONIFICA) con sede in Parma Via Emilio Lepido 70/1, in persona del Presidente Dott. Luigi Spinazzi, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 2 in data 22/02/2016.

E

- IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., (d'ora in avanti per brevità



Impresa

Pizzarotti) con sede legale in Parma, via A.M. Adorni n. 1, capitale sociale 250.000.000, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 01755470158, partita iva 00533290342, in persona del suo consigliere delegato e legale rappresentante Corrado Bianchi, nato a Parma, il 16 febbraio 1958 e per la carica domiciliato presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri che gli derivano dalla delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 2013.

Per regolare i rapporti transitori e permanenti riguardanti la risoluzione delle interferenze tra l'opera in epigrafe (di seguito denominata per brevità "TIBRE") e le opere di proprietà e/o gestite da "BONIFICA" (di seguito denominate per brevità "interferenze con BONIFICA") indicate negli elaborati allegati alla presente Convenzione.

PREMESSO



- che in data 1° Luglio 1974 ANAS e Autocisa hanno sottoscritto la convenzione che regola la concessione per la costruzione e gestione dell'Autostrada della Cisa, dall'Autostrada Ligure Toscana (Santo Stefano di Magra) all'Autostrada del Sole (Bianconese), nonché del completamento per Mantova (Nogarole Rocca);
- che, con delibera 21 dicembre 2001 n. 121 il CIPE ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, il "Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale", nel quale è stato inserito l'Asse Autostradale Brennero – Verona - Parma – La Spezia, che rappresenta il completamento del tratto autostradale che Autocisa era tenuta a realizzare in esecuzione della convenzione in

essere con Anas;

- che in data 21 marzo 2003 è stata attivata la procedura per l'approvazione del progetto preliminare del predetto tratto autostradale ai sensi del d.lgs. n. 190/2002;
- che con delibera n. 94 del 20 dicembre 2004, il CIPE ha approvato il Progetto Preliminare del "Raccordo Autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) Nogarole Rocca (VR)", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dichiarando, al contempo, la compatibilità ambientale dell'opera e perfezionando ad ogni fine urbanistico ed edilizio le intese Stato Regione sulla localizzazione della stessa;
- che il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi del d.lgs. n. 190/2002 è stato avviato in data 2, 3, 4 Agosto 2005 con la trasmissione a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli Enti coinvolti degli elaborati del Progetto Definitivo e con la conseguente pubblicazione, in data 9 Agosto 2005, dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che in data 5 Ottobre 2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato la Conferenza dei Servizi dalla quale è emerso il consenso unanime dei Ministeri e delle Regioni interessate sul progetto presentato;
- che in data 9 luglio 2007, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto un nuovo schema di convenzione unica (valutato favorevolmente dal CIPE con

Delibera n. 40 del 15 giugno 2007) ai sensi dell'art. 2, commi 82 ss. del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286;

- che con Delibera n. 2 del 22 gennaio 2010, il CIPE ha:
 - preso atto che è stato predisposto anche un piano economico-finanziario relativo ad un primo lotto dell'opera tra Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane, che prevede la realizzazione del suddetto lotto in totale autofinanziamento della società concessionaria, senza necessità di contributo pubblico né valore di subentro;
 - deliberato l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 327/2001, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo del 1° lotto dell'opera e cioè del tratto Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane del raccordo autostradale autostrada A15 della Cisa-Autostrada A22 del Brennero “ Fontevivo – Nogarole Rocca”;
 - deliberato che l'approvazione di cui sopra sia subordinata alla modifica della convenzione Anas-Autocisa vigente, che preveda l'esecuzione, in totale autofinanziamento, del 1° lotto approvato, assistito dal relativo piano economico-finanziario;
- che, in data 3 marzo 2010, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto un nuova convenzione unica ai sensi dell'art. 2, commi 82 ss., del d.l. n. 262/2006, che recepisce quanto prescritto dal CIPE nella Delibera n. 2 del 22 gennaio 2010 e che regola l'esecuzione del 1° lotto Fontevivo –Trecasali del raccordo autostradale autostrada A15 della


4


Cisa-Autostrada A22 del Brennero “ Fontevivo –Nogarole Rocca”;

- che la suddetta convenzione unica è stata approvata ope legis in forza della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che, in data 12 novembre 2010, ANAS e Autocisa hanno sottoscritto un “Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE” sulla convenzione del 3 marzo 2010 (Delibera CIPE n. 26 del 13 maggio 2010), che dà immediata efficacia alla convenzione del 3 marzo 2010;
- che con nota prot. n° CDG - 0074756_P del 24 maggio 2011 ANAS ha approvato il Progetto Definitivo del “Raccordo autostradale A15/A22. Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero. Raccordo Autostradale tra l’Autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l’Autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I Lotto”;
- che con provvedimento prot. CDG-0103965-P del 21 luglio 2011 ANAS ha delegato Autocisa ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b) e dell’art. 6, commi 1 e 8 del d.P.R. n. 327/2001;
- che Autocisa ha indetto la procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell’opera oggetto del TIBRE;
- che, ai sensi dell’art.11 comma 5 del decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2014 n. 14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza

sulle Concessionarie Autostradali delle funzioni di amministrazione concedente (di seguito l'amministrazione concedente viene denominata per brevità "Concedente") – di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e s.m. – precedentemente affidate ad ANAS s.p.a.;


- che a seguito di procedura ristretta, Autocisa ha affidato l'appalto integrato a Impresa Pizzarotti;
- che in data 12 novembre 2013 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Integrato tra Autocisa e Impresa Pizzarotti;
- che in data 19 Novembre 2013 è stato emesso da Autocisa l'Ordine di Servizio n.1 – Ordine di inizio di attività per la progettazione e attività connesse relative al TIBRE;
- che Impresa Pizzarotti, nell'esecuzione del Contratto di Appalto sopra richiamato, con riferimento agli interventi su scoli, acque e reticoli irrigui deve:

*) garantire la continuità e la funzionalità del reticolo irriguo e di scolo delle acque pubbliche e private, interferito dal TIBRE, onde evitare la creazione di zone agricole prive del diritto d'acqua;

*) garantire l'irrigabilità e lo scolo delle acque anche per le superfici residuali;

*) garantire la risoluzione delle interferenze con il reticolo irriguo e di scolo esistente e la realizzazione delle opere conseguenti e necessarie a tale fine;

*) progettare e realizzare le opere necessarie affinché siano garantiti i diritti di approvvigionamento d'acqua per l'irrigazione di tutti gli appezzamenti



che compongono i fondi aziendali interessati dal passaggio del TIBRE,
onde evitare la creazione di zone agricole prive del diritto d'acqua;

*) integrare il Progetto Esecutivo anche con il piano particellare integrato con tutte le aree, eventualmente non comprese nel Progetto Definitivo e necessarie alla realizzazione dei predetti interventi e alle relative opere e deviazioni provvisorie;

*) realizzare come prima opera di cantierizzazione tutte le opere di regimentazione delle acque che interessano la realizzazione del TIBRE, e comunque entro 540 (cinquecento quaranta) giorni naturali consecutivi dal verbale di Consegna dei Lavori anche se effettuato in modo parziale;


*) ottenere le autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli interventi che interessano acque, gli scoli, i reticoli irrigui e le condutture d'acque comunque denominate e il consenso dei soggetti interessati alla loro realizzazione;

*) garantire la gestione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento idraulico, nonché dei fossi e canali a servizio del TIBRE, per tutta la durata della fase costruttiva del TIBRE, mediante apposite convenzioni da stipulare, a cura di Impresa Pizzarotti, con BONIFICA e con gli altri Enti e soggetti competenti;

*) garantire il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell'intero TIBRE, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

*) sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli uffici competenti in tema di acque; redigere i relativi elaborati progettuali necessari ai fini dell'approvazione da parte degli stessi, ed ad eseguire i

7



relativi interventi;

*) in sede di Progetto Esecutivo, indicare tutti i provvedimenti e le opere che interessano la regimentazione delle acque affinché sia garantita la continuità del loro corretto funzionamento, tenendo conto delle esigenze dei singoli proprietari ed aventi diritto interessati dal passaggio del TIBRE e delle esigenze degli enti gestori delle acque. Tali esigenze saranno individuate e risolte a cura di Impresa Pizzarotti, che concorderà le soluzioni con i singoli proprietari e con gli enti gestori delle acque, nonché l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

- che nell'ambito della progettazione del TIBRE sono state individuate diverse interferenze con BONIFICA, per la cui risoluzione Impresa Pizzarotti e BONIFICA hanno definito congiuntamente gli aspetti tecnico progettuali ed economici;

- che con nota PZ/TBRE/0025112/2015 in data 08.07.2015 Impresa Pizzarotti ha trasmesso ad Autocisa il Progetto Esecutivo della risoluzione delle interferenze con BONIFICA, approvato da BONIFICA;

- che l'approvazione del Progetto Esecutivo della risoluzione delle interferenze con BONIFICA, da parte di Autocisa, è subordinato alla relativa approvazione da parte del Concedente;

- che in ragione di quanto rappresentato, si rende necessario disciplinare mediante la presente Convenzione, i rapporti transitori tra le Parti connessi con la realizzazione di tutti gli interventi relativi alla risoluzione delle interferenze con BONIFICA, nonché tra le sole BONIFICA e Autocisa quelli permanenti connessi con la successiva gestione delle interferenze stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati


Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti relativamente a:

- a) le modalità di progettazione e la realizzazione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze tra il TIBRE e le opere di proprietà e/o gestite da BONIFICA (di seguito "Opere"), comprese le opere provvisorie e le deviazioni provvisorie dei corsi d'acqua. Si intendono per interferenze dirette quelle tra le Opere di BONIFICA e il Raccordo Autostradale propriamente detto (compreso il Raccordo Autostazione Trecasali-Terre Verdiane Rotatoria S.P. 10), e per interferenze indirette, quelle tra le Opere di BONIFICA e le opere di viabilità ordinaria del TIBRE. In particolare la presente Convenzione definisce e regola, sia per la fase di esecuzione dei lavori come per quella di esercizio autostradale, le procedure amministrative, i rapporti economici, la normativa tecnica,



nonché quella concernente le modalità e le tipologie costruttive e di gestione dei lavori, gli elaborati progettuali esecutivi.

b) La proprietà delle Opere e delle aree su cui esse insistono, nonché le attività di manutenzione delle Opere, interferenti con il TIBRE, che verranno realizzate.

c) Le singole responsabilità di Autocisa, Impresa Pizzarotti e BONIFICA in ordine all'esecuzione delle Opere e alla loro manutenzione.

d) I lavori occorrenti per la risoluzione delle interferenze elencate nell'allegato "A", che saranno eseguiti da Impresa Pizzarotti secondo gli elaborati del progetto esecutivo approvato, il cui elenco dei più rappresentativi è allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "B", della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Progettazione delle Opere

La progettazione esecutiva delle Opere è stata eseguita secondo le prescrizioni e gli standard già indicati da Autocisa e le ulteriori prescrizioni che sono state rilasciate nel corso dell'iter approvativo dei progetti da BONIFICA. Gli elaborati più rappresentativi del Progetto Esecutivo, già approvati da BONIFICA, sono quelli di cui all'allegato lettera "B".

Art. 4

Autorizzazione all'esecuzione delle Opere e inizio lavori

Prima dell'inizio dei lavori, Impresa Pizzarotti dovrà ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e i benestare necessari all'esecuzione delle Opere, dandone evidenza scritta ad Autocisa. BONIFICA, con la sottoscrizione della presente Convenzione, consente ad Autocisa e Pizzarotti di realizzare, i

manufatti e le necessarie deviazioni definitive sui corsi d'acqua consorziali, conformemente agli elaborati del Progetto Esecutivo approvati da BONIFICA, limitatamente alla parte riguardante il territorio di competenza di BONIFICA.

Art. 5


Programma di esecuzione dei lavori

5.1. Sarà cura di Impresa Pizzarotti comunicare per iscritto a "BONIFICA", e p.c ad Autocisa, almeno 90 giorni prima, la data presunta di inizio dei lavori su ciascun corso d'acqua di BONIFICA, al fine di concordare la tempistica delle azioni di rispettiva competenza. Il programma degli interventi concordato dovrà essere confermato da Impresa Pizzarotti 30 giorni prima dell'inizio dei lavori su ciascun corso d'acqua.

5.2. L'inizio dei lavori verrà formalizzato con apposito verbale in contraddittorio fra BONIFICA e Impresa Pizzarotti, nel quale si darà altresì atto della presa in consegna, ad ogni effetto di legge, da parte di Impresa Pizzarotti, del tratto di corso d'acqua interessato dall'interferenza.

Copia di tale verbale dovrà essere trasmesso da Impresa Pizzarotti ad Autocisa, prima dell'inizio dei lavori.

5.3. La realizzazione dei manufatti sui corsi d'acqua deve avvenire garantendo con opere provvisoriale preventivamente approvate da BONIFICA il deflusso della portata di piena e di irrigazione dalla data d'inizio dei lavori di cui all'art. 4 e 5.1 fino alla data del verbale di



ricevuta di cui all'art. 12. La portata di piena originale deve essere garantita.

Art. 6


Verbale di constatazione dei siti ante operam

Qualora aree e/o opere d'interesse di BONIFICA non incluse nel Progetto Esecutivo, vengano comunque interessate, previa autorizzazione scritta da parte di BONIFICA, dai lavori e alla fine di questi, ripristinate secondo quanto previsto all'art. 14, verrà redatto dai responsabili tecnici di BONIFICA e di Impresa Pizzarotti prima dell'inizio dei lavori, un verbale di constatazione dei siti, cui verranno allegati tutti gli elaborati necessari alla formazione di un "testimoniale di stato" e corredato dalla relativa documentazione fotografica, attestante la situazione dei luoghi prima dell'inizio dei lavori. Copia di tale verbale dovrà essere trasmesso da Impresa Pizzarotti ad Autocisa, prima dell'inizio dei lavori.

Art. 7

Modifiche al progetto

Qualora, all'atto dell'esecuzione delle opere, dovesse essere necessario apportare modifiche alle Opere previste dal Progetto Esecutivo, dette modifiche dovranno essere preliminarmente concordate tra Impresa Pizzarotti e BONIFICA ed approvate da BONIFICA medesima e dagli organi tecnici competenti di Autocisa. Impresa Pizzarotti, di volta in volta, trasmetterà il progetto di dette modifiche per l'approvazione di BONIFICA e di Autocisa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione o il rigetto dei suddetti elaborati da parte di BONIFICA dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento degli



stessi. Decorsi 45 giorni senza il ricevimento da parte di Impresa Pizzarotti di apposita comunicazione scritta di rigetto degli elaborati, tali elaborati si intendono approvati, da parte di BONIFICA.

Art. 8

Direzione dei lavori e sicurezza del lavoro

BONIFICA prende atto che Autocisa si farà carico sia della Direzione dei lavori per la realizzazione delle Opere, sia dei relativi adempimenti in materia di sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 9

Controlli in corso d'opera

Durante l'esecuzione dei singoli interventi, BONIFICA potrà in ogni momento effettuare controlli e verifiche in sito circa la corrispondenza tra i lavori e il Progetto Esecutivo approvato, previa comunicazione ad Autocisa dei nominativi dei responsabili incaricati della sorveglianza.

Le modalità di accesso in cantiere da parte dei responsabili incaricati da BONIFICA dovrà essere preventivamente regolamentato mediante idonee procedure che dovranno essere concordate fra BONIFICA e gli addetti alla sicurezza del lavoro (Responsabile dei lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) incaricati da Autocisa. In particolare, i responsabili incaricati da BONIFICA potranno eseguire:

- il controllo di tutte le opere provvisoriale approvate;
- il controllo dell'esecuzione di tutte le opere idrauliche con particolare attenzione alle quote altimetriche sia della livelletta della platea di fondo dei



corsi d'acqua di nuova realizzazione, sia dei peli d'acqua d'invaso;

- il controllo in corso d'opera dei manufatti interferenti con la rete idraulica di irrigazione e di sgrondo con particolare attenzione alle apparecchiature elettromeccaniche e al servizio delle aree intercluse ed ai reliquati.

Fermo restando l'esercizio dei poteri di polizia idraulica, in caso di difformità dal progetto esecutivo approvato, il responsabile incaricato da BONIFICA dovrà tempestivamente informare Autocisa e Impresa Pizzarotti, al fine di procedere in contraddittorio alle opportune verifiche ed alla sollecitata eliminazione delle difformità; in casi particolarmente gravi BONIFICA potrà richiedere a Impresa Pizzarotti, tramite Autocisa, la sospensione, adeguatamente motivata, dei lavori difformi per via telematica o altra comunicazione scritta.



Art. 10

Garanzia lavori

10.1 Autocisa, e per essa Impresa Pizzarotti, garantisce a BONIFICA che i manufatti saranno realizzati conformemente al Progetto Esecutivo approvato e che saranno funzionanti ed idonei all'uso cui sono destinati, rispondendo comunque dei danni causati da eventuali difformità.

10.2 Autocisa, e per essa Impresa Pizzarotti, si impegna, a propria cura e spese ed entro la data del Certificato di Collaudo Provvisorio favorevole dell'intero TIBRE, ad eliminare tutti gli eventuali vizi o difetti di esecuzione delle Opere, compresi quelli segnalati da BONIFICA, che siano imputabili a responsabilità di Impresa Pizzarotti, che impediscano il regolare funzionamento per l'uso cui sono destinate.

Art. 11


14


Gestione, manutenzione, sorveglianza

11.1 Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, provvederà fino al Collaudo Provvisorio del TIBRE, a sua totale cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere realizzate, ai sensi del presente atto, secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, esonerando BONIFICA da ogni e qualsiasi responsabilità per omessa o carente manutenzione e/o conseguente a tale attività.

11.2 Sarà a carico di Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, per il periodo ricompreso tra la data di inizio dei lavori di cui all'art. 4 e 5.1 e la data del Certificato di Collaudo Provvisorio favorevole del TIBRE, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutte le Opere realizzate, a partire dalla sezione di valle del corso d'acqua che non ha subito alcuna modifica a seguito della costruzione del TIBRE, fino alla medesima sezione a monte del TIBRE.

Successivamente alla data del predetto Certificato di Collaudo Provvisorio favorevole, le attività di cui sopra faranno carico a BONIFICA, con la sola esclusione dei tratti di canale compresi fra i capisaldi di cui al successivo art. 12 e dei manufatti in essi rientranti, a partire dalla data di ricevimento da parte di BONIFICA della comunicazione scritta da parte di Autocisa dell'avvenuto suddetto Collaudo.

11.3 Autocisa garantisce che tutte le opere definitive di cui sopra, verranno realizzate da Impresa Pizzarotti, in modo tale che le attività d'istituto di BONIFICA, successivamente al collaudo dei lavori, potranno essere svolte nel rigoroso rispetto delle norme in materia di sicurezza sui

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

luoghi di lavoro.

11.4 Autocisa, 90 giorni prima dell'apertura della TIBRE provvederà a trasmettere a BONIFICA apposito documento di valutazione degli eventuali rischi, redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, generati dalla presenza della TIBRE sulle attività di cui al precedente punto 11.2 di competenza di BONIFICA.

Se Autocisa, a TIBRE già in esercizio, dovesse riscontrare un aggravamento del rischio, rispetto a quello eventualmente accertato ai sensi del precedente comma, per la sicurezza dei lavoratori ne darà immediata comunicazione a BONIFICA.


Gli eventuali oneri relativi ai rischi evidenziati nel documento di valutazione del rischio di Autocisa ovvero relativi al loro aggravamento sia per i profili connessi alla sicurezza dei lavoratori, sia per quelli relativi alle opere od ai mezzi necessari a rimuoverli, sono a totale carico di Autocisa.

11.5 La sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere provvisorie quali cantieri, aree e relative piste, nonché delle opere provvisorie idrauliche, sono ad esclusivo carico di Autocisa e per lei Impresa Pizzarotti fino al loro smantellamento e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12

Verifica della regolare esecuzione dei lavori e riconsegna dei corsi d'acqua consorziali

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti invierà a BONIFICA, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, da parte

16


dell'Impresa Pizzarotti, relativi a ciascun tratto di corso d'acqua, BONIFICA provvederà alla verifica della regolare esecuzione dei lavori, esclusivamente ai fini della funzionalità idraulica, e prenderà in consegna, successivamente al Collaudo provvisorio favorevole del TIBRE, il tratto di corso d'acqua interessato dai lavori medesimi. Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti e BONIFICA provvederanno altresì al posizionamento di due caposaldi al fine di rendere chiaramente individuabile la sezione di valle e la sezione di monte, delimitando il tratto di manutenzione a carico di Autocisa.

Di dette operazioni si darà atto in appositi verbali redatti e firmati da Autocisa, Impresa Pizzarotti e BONIFICA.

Art. 13


Accessi

Impresa Pizzarotti assicura, fino al Collaudo provvisorio del TIBRE, l'accesso alle aree di cantiere e di lavoro a BONIFICA per l'attività di sua competenza, nonché il libero transito per l'accesso alle zone soggette a sorveglianza da parte di BONIFICA non interessate dai lavori, secondo le modalità individuate ai sensi del precedente articolo 9, al fine di garantire il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, anche dal punto di vista della sicurezza, finalizzato ad eliminare e/o ridurre al minimo gli eventuali rischi di tipo interferenziale.

Autocisa, successivamente al Collaudo provvisorio favorevole del TIBRE, garantisce a BONIFICA l'accesso nelle zone soggette ad attività a carico di BONIFICA.

Art. 14

Ripristini






17



14.1 Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti si impegna a ripristinare la viabilità che consenta a BONIFICA la gestione dei canali secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo, si impegna inoltre a ripristinare la funzionalità dei canali medesimi in seguito allo smantellamento delle opere provvisorie, così come le opere di interesse di BONIFICA (ponti, rivestimenti, ponti canali e sponde di canali interessati dal transito dei mezzi di cantiere), secondo lo stato constatato ai sensi dell'art. 6, salvo diversa indicazione.

14.2 I rivestimenti spondali nei canali a monte e valle dei manufatti, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni comunicate da BONIFICA e previste nel progetto autorizzato da BONIFICA. I massi di roccia dovranno provenire esclusivamente da cave di roccia compatta e non geliva ed avere peso sempre superiore a 200 kg, e dovranno essere posti in opera rigorosamente a faccia vista sia sul fondo che sulle scarpate per uno spessore non inferiore a 50 cm, nel rispetto delle sezioni di progetto. A tal fine dovranno sempre essere conformati in modo tale da presentare una faccia piatta che verrà adeguatamente posizionata a vista, mentre i vari massi verranno strettamente incastrati fra di loro in modo da formare un mosaico che non presenti superfici vuote. Terminata la posa della massicciata si provvederà a completare la sagoma della scarpata sino al ciglio. I massi naturali utilizzati per la costruzione delle opere di difesa dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento e rispettare i seguenti limiti:

- peso volumico: $\geq 24 \text{ kN/m}^3$ (2400 kgf/m³);
- resistenza alla compressione: $\geq 50 \text{ N/mm}$ (500 kgf/cm²);
- coefficiente di usura: $\leq 1,5 \text{ mm}$;
- coefficiente di imbibizione: $\leq 5\%$;
- gelività: il materiale deve risultare non gelivo;

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.


Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato canale, in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità.

BONIFICA si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento, sui massi di roccia da porre in opera o anche già posti in opera, prove di controllo, delle caratteristiche richieste secondo il R. D. 16/11/1939 n. 2232, a spese di Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, presso Laboratori regolarmente autorizzati dal Ministero dei LL. PP..

Art. 15

Messa a disposizione aree e Proprietà dei manufatti

Autocisa, e per essa Impresa Pizzarotti, si impegna ad adempiere a tutte le formalità tecnico-amministrative, assumendosi i relativi oneri, per la costituzione, a favore di BONIFICA, di una servitù permanente di acquedotto a cielo aperto, da ciglio destro a ciglio sinistro dei canali di nuovo




Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'H' on the right.

inalveamento, in precedenza non demaniali, e di una servitù permanente di passaggio del personale e dei mezzi consorziali per provvedere all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di detti canali e delle opere su di essi esistenti e di deposito, in destra e sinistra idraulica di essi, dei materiali di risulta dalle operazioni di sfalcio e risezionamento, su una striscia della larghezza di metri lineari 5 (cinque), misurata dai rispettivi cigli, con l'obbligo di mantenere tale striscia sgombra da qualsiasi impedimento e coltivata esclusivamente a prato.

Sono a carico di Impresa Pizzarotti gli oneri relativi all'attività di supporto tecnico-amministrativo ad Autocisa per l'acquisizione delle aree ovvero per la costituzione delle servitù di cui al capoverso precedente a favore della proprietà del corso d'acqua, e di BONIFICA in quanto usuaria, relative alle aree interessate dalle Opere, e ricomprese nel piano particellare del Progetto Definitivo.

Sono interamente a carico di Impresa Pizzarotti le acquisizioni di aree e la costituzione di servitù (compresi gli oneri per le relative indennità) di passaggio a favore della proprietà del corso d'acqua, e di BONIFICA in quanto usuaria, relative alle aree interessate dalle Opere, su aree individuate nel piano particellare del Progetto Esecutivo, ovvero nel corso di esecuzione dei lavori, e non ricomprese nel piano particellare del Progetto Definitivo.

Sono a carico di Impresa Pizzarotti tutte le attività di supporto tecnico-amministrative per l'occupazione temporanea delle aree che servono durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle Opere, e che possono essere restituite ai proprietari al termine dei medesimi lavori (come per esempio, in via indicativa e non esaustiva, le aree per deviazioni provvisorie di corsi

20 

d'acqua, per piste di cantiere ecc.).

Autocisa, e per essa Impresa Pizzarotti, si impegna ad adempiere a tutte le formalità, assumendosi i relativi oneri, per l'intestazione al Demanio dello Stato, BONIFICA usuraria, ove preesistente sul corso d'acqua deviato, della striscia di terreno da ciglio destro a ciglio sinistro dei canali di nuovo inalveamento e di tutte le opere e i manufatti realizzati in alveo, e per la costituzione delle servitù di passaggio e deposito già sopra descritte.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, sia idraulica che strutturale, dei manufatti sottopassanti la viabilità autostradale, od altre opere di viabilità ordinaria, consegnati ai proprietari delle strade, non farà in nessun caso carico a BONIFICA.

Qualora prima della stesura di ciascun verbale di cui al precedente art. 12, tali formalità non fossero adempiute, Impresa Pizzarotti e/o Autocisa garantiranno comunque l'accesso a BONIFICA per le attività di sorveglianza.

Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, resterà obbligata alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sottopassanti la viabilità autostradale od altre opere di viabilità ordinaria e degli altri manufatti relativi alle interferenze indirette, fino a quando detto onere non verrà assunto dai terzi proprietari e/o consegnatari della strada a cui verrà trasferito il bene e in ogni caso sino a quando non provvederanno a trasmettere a BONIFICA copia autentica della convenzione, da cui dovrà risultare esplicitamente l'assunzione degli oneri di manutenzione di cui sopra.

Art. 16

Oneri

16.1 A garanzia dell'esatto rispetto di tutte le disposizioni impartite con la

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and initials 'H' on the right.

presente convenzione, Impresa Pizzarotti effettuerà la costituzione di una fidejussione assicurativa o bancaria a prima richiesta a favore di BONIFICA per una somma pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).


L'istituto assicurativo o bancario dovrà dichiarare di prestare tale fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., impegnandosi a versare a BONIFICA a seguito di semplice richiesta scritta, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa, quanto preteso in forza della suddetta garanzia fidejussoria, beninteso nei limiti della predetta somma massima e globale di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

La validità della fidejussione si intende fino al termine di tutti i lavori previsti in progetto e sarà tacitamente rinnovata fino al rilascio, da parte di BONIFICA, del "nulla osta" alla restituzione della stessa.

A tal fine le Parti (Impresa Pizzarotti, BONIFICA e Autocisa) si impegnano alla sottoscrizione di apposito "Verbale di accertamento della regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini delle opere consortili interferite", previo sopralluogo congiunto per accertare la regolarità di cui sopra. La redazione del suddetto "Verbale" sarà effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte di Impresa Pizzarotti della conclusione dei lavori di ripristino di tutte le infrastrutture consortili interferite.

La fidejussione verrà svincolata entro 60 giorni trascorsi dalla data del Verbale di cui sopra,

16.2 A garanzia del perfetto ripristino dei tratti di canale interessati dai



lavori, a monte e a valle dei capisaldi di cui all'art. 12, Autocisa effettuerà la costituzione di una fidejussione assicurativa o bancaria a prima richiesta decennale, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa, a favore di BONIFICA per una somma pari a € 100.000,00 (euro centomila/00). La fidejussione di cui sopra verrà svincolata allo scadere del decimo anno successivo alla data del Certificato di Collaudo Finale.

16.3 Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, a titolo di rimborso delle attività svolte da parte di BONIFICA durante la fase istruttoria quali spese d'amministrazione, sopralluoghi, visite di constatazione, verifiche degli elaborati progettuali delle opere, corrisponderà in un'unica soluzione a BONIFICA, l'importo forfettario complessivo di € 15.200,00 (euro quindicimiladuecento/00), relativo a tutte le interferenze dirette e indirette, importo da versare entro 60 giorni dall'esecutività della presente Convenzione.

16.4 Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti, per il periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori, constatato con verbale di cui all'art. 4, e la data del verbale di Collaudo provvisorio favorevole dell'intero TIBRE, corrisponderà a BONIFICA l'importo forfettario complessivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), relativo ad ogni interferenza diretta e indiretta, per la durata prevista di cantiere, pari ad anni tre, come indennizzo per tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalle attività a carico di BONIFICA, quali principalmente identificate in sopralluoghi per la redazione dei verbali dello stato di consistenza delle opere consortili, sopralluoghi durante tutta la fase di cantierizzazione, verifica delle corrispondenze progettuali, sopralluoghi per la constatazione del

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and a smaller one to the right.

termine lavori e compilazione dei verbali post-operam, corrispondenza amministrativa e rilascio concessioni.

Il pagamento dell'importo verrà versato in 3 rate annuali anticipate (€ 16.500,00 + € 16.500,00 + € 17.000,00), la prima da corrispondersi entro 60 giorni dalla data del verbale di cui all'art. 6, le restanti con cadenza annuale.

BONIFICA si riserva la facoltà di apporre modifiche al suddetto importo qualora la durata dei lavori eccedesse da quanto dichiarato da Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti.

16.5 Autocisa corrisponderà a BONIFICA un canone annuo di concessione, in relazione al numero di interferenze dirette e indirette di cui all'art. 2, per gli oneri di carattere continuativo relativi alla sorveglianza nonché per i maggiori oneri che BONIFICA dovrà sostenere rispetto alla preesistente situazione e riepilogate sull'allegato A, per un importo complessivo annuo di € 28.300,00 (euro ventottomilatrecento/00).

Il predetto canone verrà corrisposto da Autocisa, per la prima annualità, entro 60 giorni dalla data del verbale di cui all'art. 6, e, per ciascuna delle annualità successive, decorso un anno dalla scadenza precedente, per tutta la durata della presente Convenzione.

Relativamente alle interferenze indirette, il suddetto canone sarà corrisposto, per il medesimo periodo, dai terzi proprietari e/o consegnatari delle strade.

16.6 I pagamenti verranno eseguiti da Autocisa e per essa Impresa Pizzarotti (punti 16.3 e 16.4) e da Autocisa o dai terzi proprietari e/o consegnatari delle strade (punto 16.5) alle scadenze previste sui c/c bancari intestati a

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Pizzarotti' and other initials.

BONIFICA, che verranno indicati da BONIFICA stessa.

16.7 Saranno a carico di Impresa Pizzarotti, fino alla data di ciascun verbale di cui al precedente art. 12, eventuali oneri derivanti dal recupero e dal ripopolamento della fauna ittica per i corsi d'acqua che dovessero esseri messi in asciutta direttamente o indirettamente a seguito dei lavori per la costruzione delle Opere.

ART. 17

Oneri Imprevisti

Qualsiasi altro onere che, causalmente connesso con la presenza del TIBRE dovesse gravare su BONIFICA, dipendente da modifiche o ampliamenti delle Opere oggetto della presente Convenzione, per esigenze di sicurezza idraulica accertata dalla autorità competente per legge, nonché quelli derivanti da nuove disposizioni normative, da provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria, farà carico ad Autocisa.

BONIFICA provvederà in tal caso a comunicare a Autocisa e/o loro aventi causa la necessità di accertare preventivamente fra le parti l'utilità dell'opera e l'entità dell'onere da sostenere.

Art. 18

Responsabilità e risarcimento danni

18.1 Impresa Pizzarotti si assume ogni responsabilità e tiene manlevata ed indenne BONIFICA e Autocisa da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per i danni che eventualmente venissero arrecati, a persone e/o cose, e/o animali in dipendenza dei lavori di costruzione delle Opere e delle altre attività che la presente Convenzione pone a carico di Impresa Pizzarotti. Tali danni saranno

The page contains two handwritten signatures in black ink. The first signature is located above the page number and appears to be a stylized name. The second signature is larger and more legible, appearing to be 'Pizzarotti' followed by a large initial 'P'.

risarciti a chi di spettanza da Impresa Pizzarotti.


18.2 Autocisa si assume ogni responsabilità e tiene manlevata ed indenne BONIFICA da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per i danni che eventualmente venissero arrecati, a persone e/o cose, e/o animali in dipendenza dell'esercizio e della gestione del TIBRE nonché delle altre attività che la presente Convenzione pone a carico Autocisa a partire dalla data del Certificato di Collaudo Provvisorio favorevole. Tali danni saranno risarciti a chi di spettanza da Autocisa.

18.3 BONIFICA si assume ogni responsabilità e tiene sollevati ed indenni Autocisa e Impresa Pizzarotti da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per i danni che eventualmente venissero arrecati, a persone e/o cose e animali, in dipendenza delle attività che la presente Convenzione pone a carico di BONIFICA. Tali danni saranno risarciti a chi di spettanza da BONIFICA.

BONIFICA non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare per qualsiasi causa, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale consorziale e delle sue pertinenze, al TIBRE, nonché per le ipotesi di riduzione, menomazione o cessazione dell'utilità derivante dalla presente Convenzione, ad eccezione delle ipotesi che tali eventi siano effetto di mancata esplicazione dei compiti di istituto, fermo restando l'esonero di responsabilità per le attività di gestione e di manutenzione di competenza di Impresa Pizzarotti e Autocisa.

Art. 19

Obblighi a carico delle parti

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, the name 'Luni', and the letter 'R'.

Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi a loro carico previsti dalla presente Convenzione. In particolare, a titolo indicativo, ma non esaustivo, si indicano tra gli obblighi a carico di BONIFICA i seguenti:

- a) adempiere agli obblighi di cui all'art.4;
- b) provvedere alla sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti, come indicato nella presente Convenzione.


Art. 20

Ampliamenti e modifiche

Resta inteso che ove Autocisa si trovi, in qualsiasi tempo, nella necessità di ampliare e/o modificare gli impianti autostradali per i quali si rendesse necessario apportare delle variazioni, ampliamenti o spostamenti di qualsiasi natura delle Opere oggetto della presente Convenzione, all'interno della fascia di rispetto autostradale, i relativi lavori saranno realizzati da Autocisa sotto la propria responsabilità, ed a spese di Autocisa, previa approvazione dei relativi progetti da parte di BONIFICA.

Resta pure inteso che ove BONIFICA si trovi, in qualsiasi tempo, nella necessità di spostare e/o modificare, all'interno della recinzione dell'area autostradale, le Opere oggetto della presente Convenzione, Autocisa, previa richiesta e presentazione dei necessari elaborati tecnici da parte di BONIFICA, si impegna ad inoltrare tempestivamente la richiesta al proprio Concedente per il rilascio della autorizzazione all'esecuzione dei lavori che, se autorizzati, verranno eseguiti a cura, spese e responsabilità della richiedente BONIFICA, nel rispetto delle vigenti normative autostradali e delle prescrizioni impartite dal Concedente e/o Autocisa.

Art. 21

27 

Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione e per ogni altro effetto amministrativo, fiscale e giudiziario, ivi compreso quello dello scambio della corrispondenza ufficiale, le parti dichiarano che i loro domicili sono i seguenti:

- AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A Ponte Taro di Noceto (PR),
Via Camboara n. 26/A;
- BONIFICA, Parma, Via Emilio Lepido 70/1;
- IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., Parma, via A.M. Adorni n. 1;

Art. 22

Durata

La presente Convenzione avrà durata fino al 31/12/2031, termine della Concessione in essere fra Autocisa e il proprio Concedente.

Art. 23

Divieto di cessione della Convenzione

La presente Convenzione non potrà, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduto a terzi, né altro soggetto potrà subentrare a BONIFICA senza il preventivo assenso scritto di Autocisa.

Art. 24

Esecutività della Convenzione

La presente Convenzione, mentre con la sua firma sarà immediatamente impegnativa per BONIFICA e per Impresa Pizzarotti, sarà definitivamente vincolante per Autocisa solo dopo l'approvazione definitiva da parte del Concedente.

Art. 25

Registrazione

Le spese di bollo, registrazione e comunque fiscali relative alla presente

Convenzione sono a carico esclusivo dell'Impresa Pizzarotti.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, la presente

Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sconterà l'imposta di

registro, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b)

della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Art. 26

Controversie

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o

esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Parma.

Art. 27

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati

personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che dati

personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito

telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle

proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali,

compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture.


Le Parti che sottoscrivono il presente atto si riconoscono reciprocamente il

diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed

opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.13

della suddetta legge.

Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione



di quanto sopra esposto.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente atto è:

- per Autocisa così come costituite in testa del presente atto, il responsabile del trattamento è il Dirigente Ufficio Legale ed Espropri TIBRE;
- per BONIFICA: il presidente di BONIFICA, dott. Luigi Spinazzi;
- per Impresa Pizzarotti così come costituite in testa del presente atto il responsabile del trattamento è il Responsabile dei sistemi informativi.

Allegati:

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti:

All.A) Elenco interferenze

All.B) Elenco elaborati

Letto, approvato e sottoscritto, in numero di 5 originali di cui uno per Impresa Pizzarotti, uno per Società "BONIFICA" e tre per Autocisa.

PONTE TARO li 22/07/2016

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

.....
Luigi Spinazzi

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A

.....
Luigi Spinazzi

Autocamionale della Cisa S.p.A

.....
 Autocamionale della Cisa S.p.A.
..... Consigliere Delegato

Ing. Paolo Pierantoni



Autocamionale della Cisa S.p.A.
Consigliere Delegato
Ing. Paolo Pierantoni


Impresa Pizzanotti & C. S.p.A.
Consigliere Delegato
Corrado Bianchi



Allegato A

ELENCO INTERFERENZE

| SCARICO ACQUE DI PIATTAFORMA | |
|---|---|
| Canale Ottomolini Area pozzo irriguo Consortile di Ronco Campo Canneto | Attraversamento superiore con la condotta di scarico dal bacino di laminazione al Fiume Taro |
| PARATOIE E MANUFATTI IRRIGUI | |
| Canale Ottomolini Scaricatore in Taro Viarolo | - Spostamento e rifacimento delle paratoie irrigue - Spostamento e rifacimento delle paratoie antirigurgito |
| Dugara dei Ronchi Strada FienilBruciato | - Spostamento e rifacimento della paratoria irrigua di sostegno - Spostamento e rifacimento della paratoia irrigua di derivazione compreso le tubazioni di mandata |
| Affluente di sinistra della diramazione sud della Dugara dei Ronchi Pozzo irriguo Consortile di Ronco Campo Canneto | Rifacimento del collegamento tra il pozzetto di derivazione del pozzo irriguo e l'affluente di sinistra della diramazione sud della Dugara dei Ronchi |
| DEVIAZIONE DEFINITIVA CANALI CONSORTILI | |
| Diversivo di Viarolo Asse viario "Variante S.P. 10 di Viarolo" a monte del molino di Viarolo | Spostamento del tracciato originale e nuovo inalveamento di corso d'acqua demaniale |
| Canale Ottomolini Scaricatore in Taro Viarolo | - Spostamento del tracciato originale e nuovo inalveamento di corso d'acqua demaniale - Spostamento del tracciato originale e nuovo inalveamento di corso d'acqua demaniale – canale scaricatore in Taro |
| Affluente in sinistra della diramazione sud della Dugara dei Ronchi | Spostamento dell'asse canale originale e nuovo inalveamento |
| Diramazione sud della Dugara dei Ronchi | Spostamento dell'asse canale originale e nuovo inalveamento |
| Dugara dei Ronchi Strada Fienilbruciato | Spostamento dell'asse canale originale e nuovo inalveamento di corso d'acqua demaniale |
| Dugarolo dei Ronchi Asse viario raccordo Autostazione "Trecasali-Terre Verdiane" – rotatoria S.P. 10 | Spostamento dell'asse canale originale e nuovo inalveamento |
| MANUFATTI DI TOMBINATURA SU CANALI CONSORZIALI | |
| Diversivo di Viarolo Asse viario "Variante S.P. 10 di Viarolo" a sud dell'abitato di Viarolo | Tombinatura con manufatto scatolare e utilizzo dell'area di sedime |
| Diversivo di Viarolo Asse viario "Variante S.P. 10 di Viarolo" a monte del molino di Viarolo | Tombinatura con manufatto scatolare e utilizzo dell'area di sedime |
| Affluente in sinistra della diramazione sud della Dugara dei Ronchi | Tombinatura con tubazione in cemento autoportante |
| Diramazione sud della Dugara dei Ronchi | Tombinatura con manufatto scatolare e utilizzo dell'area di sedime |
| Dugara di mezzo | Tombinatura con manufatto scatolare e utilizzo dell'area di sedime |
| Dugara dei Ronchi Strada Fienilbruciato | Tombinatura con manufatto scatolare e utilizzo dell'area di sedime |
| Dugarolo dei Ronchi asse viario raccordo Autostazione "Trecasali-Terre Verdiane" – rotatoria S.P. 10 | Tombinatura con manufatto scatolare |



Autocamionale della Cisa S.p.A.
Consigliere Delegato
Ing. Paolo Pierantoni

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Consigliere Delegato
Gorrado Bianchi



Allegato B

ELENCO ELABORATI

| INQUADRAMENTO GENERALE | |
|---|---|
| RAAA1EIGEXX01IPL001A | Planimetria con individuazione delle aste fluviali naturali ed artificiali |
| CANALE OTTO MULINI | |
| RAAA1EIAPSI03DPL014D | Canale Ottomulini - Stato postoperam |
| RAAA1EIAPSI03DPL010B | Canale Otto Mulini - Planimetria generale con individuazione interventi |
| Smaltimento e trattamento acque di piattaforma | |
| RAAA1EIAPST03GPC004D | TA-P03 - Bacino di laminazione e di riequilibrio ecologico: conferimento a recapito |
| RAAA1EIVOVO02CPL001E | Planimetria di progetto |
| CANALE DIVERSIVO DI VIAROLO | |
| RAAA1EIAPSI03DPL024D | Canale Diversivo di Viarolo - Stato postoperam |
| CANALE DUGARA DEI RONCHI | |
| RAAA1EIAPSI03DPL020C | Canale Dugara dei Ronchi - Stato postoperam |
| CANALE DIRAMAZIONE SUD DUGARA DEI RONCHI | |
| RAAA1EIAPSI03DPL016C | Canale Diramazione sud Dugara dei Ronchi - Stato postoperam |
| CANALE DUGARA DI MEZZO | |
| RAAA1EIAPSI03DPL018C | Canale Dugara di Mezzo - Stato postoperam |
| CANALE DUGAROLO RONCHI | |
| RAAA1EIAPSI03DPL022C | Canale Dugarolo Ronchi - Stato postoperam |